

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA**

Visto l'articolo 30 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 il quale prevede che la Giunta regionale può rilasciare la concessione delle acque pubbliche per l'esercizio di pesca sportiva e dilettantistica ad Enti pubblici, Associazioni o Società di pescatori sportivi nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di norma per zone ittologiche omogenee individuate dalla Carta Ittica;

Visto l'articolo 36 del Regolamento Regionale 03 gennaio 2023, n. 1, il quale prevede che le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche, previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 796 del 27/06/2023 che ha approvato il Bando per il rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 19 del 28 aprile 1998;

Visto il Decreto n. 451 del 13 ottobre 2023 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria con il quale è stato approvato lo schema di Disciplinare di concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica;

TRA

La Regione del Veneto, U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria con sede in Via Torino, 110 a Venezia-Mestre, (di seguito denominata Regione del Veneto), C.F. 80007580279, P.IVA 02392630279, rappresentata dal Dott. LUCIO DELLA BIANCA Direttore della U.O. Coordinamento e Gestione Ittica e faunistico-venatoria,

E

la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) con sede in Viale Tiziano, n. 70, a Roma, (CAP 00196), C.F. 05267300589 (di seguito denominata Concessionario), rappresentata dal presidente della sezione provinciale di Vicenza, sig. Antonio Dalla Valle nato a Vicenza il 28/10/1940, in qualità di delegato dal Presidente Nazionale, prof. Ugo Matteoli, giusta procura del 3 agosto 2023, allegata al prot. 480164 del 5 settembre 2023.

Vista la nota acquisita al protocollo regionale al n. 480572 del 5 settembre 2023, con la quale la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee sopra riportata ha chiesto il rilascio della concessione delle acque per la pesca sportiva e dilettantistica nel territorio provinciale di Vicenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

L'affidamento in concessione di tratti di corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva, ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i. e dell'articolo 36 del Regolamento Regionale per la Pesca e l'Acquacoltura 03 gennaio 2023, n. 1, viene previsto allo scopo di favorire una migliore gestione della fauna ittica autoctona, di migliorare ed incrementare l'attività di vigilanza ittica, nonché di tutelare gli ambienti acquatici.

Con il presente atto la Regione del Veneto rilascia la concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica per i seguenti corpi idrici elencati nella tabella sotto riportata e rappresentati nella cartografia allegata che fa parte integrante del presente Disciplinare;

Bacino idrografico	Corso d'acqua	Tratto da..... a.....	Comuni interessati
Basso Astico Bacchiglione	ROGGIA SCHIO MARANO, DETTA ROGGIA MAESTRA	Dal ponte della stazione di Marano Vicentino fino al ponte di Via Colleoni a Molina di Malo	Marano Vicentino, Malo
Basso Astico Bacchiglione	ROGGIA VERLATA	dalla presa sul canale Mordini in comune di Sarcedo fino al ponte della strada provinciale n. 349 Via Santo in Comune di Thiene	Sarcedo, Villaverla, Thiene
Basso Astico Bacchiglione	ROGGIA MONZA	dalla presa sul canale Mordini in Via Monte Corno a Sarcedo fino al termine della roggia in Via Casoni a Sarcedo	Sarcedo
Basso Astico Bacchiglione	ROGGIA MONTECCHIA	dalla presa sul canale Mordini in Via Monte Corno a Sarcedo fino al ponte di Via Don Martino Chiese in comune di Montecchio Precalcino	Sarcedo, Montecchio Precalcino
Basso Astico Bacchiglione	CANALE MORDINI	Dal ponte del Ristorante alla Pergola in Via Togarelli a Sarcedo fino al termine del Canale in Via Monte Corno a Sarcedo	Sarcedo
Basso Astico Bacchiglione	ROGGIA BREGANZE	Dal ponte di Via Crosara a Breganze fino al ponte della SP 119 – Chizzalunga in comune di Breganze	Breganze
Basso Astico Bacchiglione	TORRENTE CHIAVONE NERO	Dalla sorgente in comune di Salcedo alla confluenza con il Chiavone Bianco in comune di Breganze	Salcedo, Fara Vicentino, Breganze
Basso Astico Bacchiglione	TORRENTE CHIAVONE BIANCO	Dal ponte di Via San Fortunato a Fara Vicentino fino al ponte di Via Albera a Breganze	Fara Vicentino, Breganze
Basso Astico Bacchiglione	TORRENTE LAVERDA	Dalle sorgenti in comune di Lusiana-Conco fino al ponte della S.P. 121 Via Braglio a Colceresa	Lusiana-Conco, Marostica, Salcedo, Fara Vicentino, Colceresa

La localizzazione georiferita dei singoli tratti si evince dalla cartografia allegata in appendice ed approvata con il presente disciplinare di concessione ed è scaricabile dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione del Veneto (WEB/GIS della Carta ittica) all'indirizzo: <https://idt2.regione.veneto.it/portfolio/webgis-della-carta-ittica/>.

ART. 2 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La concessione è subordinata all'osservanza di tutte le norme e obblighi che l'attuale legislazione detta in materia di concessione di acque pubbliche a scopo di pesca sportiva e dilettantistica, tra cui quelle previste dalla vigente Legge Regionale 28 aprile 1998 n. 19 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Regionale del 03 gennaio 2023, n. 1, e da ogni altra vigente disposizione di legge statale e regionale relativa all'esercizio della pesca, della tutela della fauna ittica e dell'ambiente.

ART. 3 – DURATA

La durata della concessione, fissata in 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione e ha scadenza il 31/12/2028.

La concessione cesserà di pieno diritto alla scadenza, senza alcun bisogno di preavviso o disdetta.

ART. 4 – ZONE DI RIPOSO BIOLOGICO E ZONE DI PESCA SPECIALE AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA CARTA ITTICA

Sulla base del Piano di gestione ittico-ambientale presentato dal Concessionario sono individuate nell'ambito dei corpi idrici in concessione le seguenti zone di riposo biologico e zone di pesca speciale (NK integrale, NK-CR, Trofeo) aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla Carta Ittica Regionale:

Corso d'acqua	Tratto da..... a.....	ZRB/NK/NK-CR/TROFEO	Comuni interessati
Roggia Verlata	Dal ponte di Via Cà Orecchione a Sarcedo al ponte di Via Tonazza in comune di Thiene	Zona di accrescimento	Sarcedo Thiene
Roggia Montecchia	Dal ponte di Via Bassano del Grappa fino al ponte della pedemontana a Sarcedo	Zona di accrescimento	Sarcedo
Torrente Chiavone Bianco	Dal ponte di Via Castelletto in comune di Breganze fino alla confluenza con il Chiavone Nero a Breganze	Zona di accrescimento	Breganze

Su tali aree si applica quanto previsto dagli articoli 5 e 5bis della L.R. n. 19/1998, dall'articolo 6 del Regolamento Regionale n. 1/2023 e dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, rispettivamente per le zone di riposo biologico e zone di pesca speciali.

La localizzazione georiferita dei singoli tratti è scaricabile dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione del Veneto (WEB/GIS della Carta ittica) all'indirizzo: <https://idt2.regione.veneto.it/portfolio/webgis-della-carta-ittica/>.

ART. 5 – CAMPI GARA E AMBIENTI COMPATIBILI

All'interno dei corpi idrici oggetto di concessione, individuati dall'art. 1 del presente Disciplinare, la Carta Ittica ha individuato i seguenti campi gara e ambienti compatibili la cui gestione è affidata al soggetto concessionario:

denominazione	Tratto daa....	Comuni	Dimensione (lunghezza o superficie per laghi/bacini)
CANALE MORDINI	Dal ponte del Ristorante alla Pergola in Via Togarelli a Sarcedo fino al termine del Canale in Via Monte Corno a Sarcedo	Sarcedo	1.838 m
ROGGIA MONZA	nel tratto che scorre in comune di Sarcedo	Sarcedo	2.350 m
ROGGIA VERLATA	Intero percorso	nei comuni di Sarcedo e Thiene	7.600 m
ROGGIA MAESTRA	dal ponte di Via della stazione di Marano alla confluenza nel torrente Rostone a Villaverla		5.386

Le gare e le manifestazioni di pesca, ai sensi dell'art. 33 comma 3 del Regolamento Regionale n. 1/2023 sono soggette ad autorizzazione da parte della U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, da richiedersi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le procedure per lo svolgimento delle competizioni di pesca all'interno delle acque in concessione sono quelle previste dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30/12/2022 e del Regolamento Regionale n. 1/2023.

ART. 6 - CAMPI GARA FISSI

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della L.R. n. 19/1998 la Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi gara fissi che possono essere dati in concessione e nei quali è consentito effettuare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca.

Con DGR n. 1747 del 30/12/2022 è stata approvata la Carta Ittica regionale che, nel Piano di gestione acque dolci, ha individuato tra i campi gara di tipo A e di tipo B, quelli che possono essere dati in concessione (paragrafo 9.5 pag 102), nonché i campi gara ricadenti in zona "A" salmonicola in cui è possibile svolgere le manifestazioni agonistiche e l'esercizio della pesca anche in periodo di proibizione della pesca (paragrafo 9.6 pag 107).

Tra i corpi idrici affidati in concessione con il presente Disciplinare sono presenti i seguenti campi di gara fissi:

denominazione	Tratto daa....	Comuni	Dimensione	Specie ittica
CANALE MORDINI	Dal ponte del Ristorante alla Pergola in Via Togarelli a Sarcedo fino al termine del Canale in Via Monte Corno a Sarcedo	Sarcedo	1.838 m	Trota fario o altra specie prevista dalla Carta ittica
ROGGIA VERLATA	Intero percorso	nei comuni di Sarcedo e Thiene	7.600 m	Trota fario o altra specie prevista dalla Carta ittica
ROGGIA MAESTRA	dal ponte di Via della stazione di Marano alla confluenza nel torrente Rostone a Villaverla		5.386	Trota fario o altra specie prevista dalla Carta ittica

Nei campi gara fissi ricadenti in zona A salmonicola, durante il periodo di divieto di pesca dei salmonidi, per le sole gare/manifestazioni, è consentita l'immissione della specie indicata dalla Carta Ittica regionale.

In caso di modifiche normative a livello nazionale o regionale che comportassero disposizioni riguardanti le immissioni ittiche in contrasto con quanto sopra specificato, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare conseguentemente la pianificazione delle attività di immissione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Regolamento Regionale n. 1/2023 il presente Disciplinare costituisce il provvedimento di affidamento in gestione dei campi gara fissi al concessionario, nonché l'autorizzazione allo svolgimento delle gare di cui all'art. 31, comma 1, della L.R. n. 19/1998. Il concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Regione del Veneto entro il 31 gennaio di ogni anno il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 33 del Regolamento Regionale n. 1/2023, per la verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale (N° di gare consentite per tipologia di campo gara).

ART. 7 – PROPOSTE E INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO E AMBIENTALE

Il Concessionario si impegna ad attuare le seguenti iniziative di miglioramento del patrimonio ittico e ambientale previste nel Piano di gestione ittico-ambientale presentato in sede di istanza di rilascio della concessione:

- Organizzazione di una giornata ecologica all'anno finalizzata alla sensibilizzazione della popolazione rivierasca
- Organizzazione di uscite con gruppi di giovani per diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici

In particolare il Concessionario metterà a disposizione degli enti competenti il proprio personale e fornirà il supporto tecnico ed operativo per la pianificazione e attuazione di ogni tipo di intervento finalizzato alla salvaguardia e riqualificazione fluviale finalizzata alla tutela e all'incremento della fauna ittica autoctona.

La Struttura regionale competente, su proposta del Concessionario, adotterà il provvedimento di approvazione delle ulteriori restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche, le pasture, le lunghezze minime e la quantità di prelievo ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2023.

ART. 8 – PIANO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il Concessionario è obbligato ad effettuare le seguenti attività di vigilanza, mediante Guardie Giurate Volontarie Ittiche, nelle acque in concessione, così come proposto nel Piano presentato in sede di istanza di rilascio della concessione:

- Costante e adeguato servizio di vigilanza ittica con almeno 2 servizi settimanali organizzati in pattuglie composte da 2 guardie giurate ittiche volontarie, da effettuarsi in orario diurno e notturno in base alle esigenze riscontrate nel territorio
- Dotazione di una App per la prenotazione, lo svolgimento e la registrazione del servizio di vigilanza, oltre che per il censimento dei pescatori
- Servizio notturno antibraconaggio in collaborazione con i Carabinieri forestali del Soarda e con il coordinamento della Polizia provinciale
- Organizzazione di incontri mensili delle guardie giurate volontarie per l'aggiornamento e per la soluzione alle criticità riscontrate

ART. 9 – ATTIVITA' DI IMMISSIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO

Il Concessionario si impegna ad effettuare annualmente le attività di immissione e di ripopolamento ittico, secondo la proposta formulata nell'istanza di rilascio della concessione, con le seguenti specie e quantitativi per ciascun tratto di corso d'acqua dato in concessione:

CORSO D'ACQUA	SPECIE	MISURA DI SEMINA	QUANTITA'
ROGGIA SCHIO MARANO, DETTA ROGGIA MAESTRA	TROTA FARIO	ADULTO	140 KG
ROGGIA VERLATA	TROTA FARIO	ADULTO	120 KG
ROGGIA MONZA	TROTA FARIO	ADULTO	40 KG
ROGGIA MONTECCHIA	TROTA FARIO	AVANNOTTO	10.000 INDIVIDUI
CANALE MORDINI	TROTA FARIO	ADULTO	40 KG
ROGGIA BREGANZINA	TROTA FARIO	AVANNOTTO	5.000 INDIVIDUI
TORRENTE CHIAVONE BIANCO	TROTA FARIO	AVANNOTTO	4.000 INDIVIDUI
TORRENTE LAVERDA	TROTA FARIO	AVANNOTTO	10.000 INDIVIDUI

Il presente Disciplinare di concessione costituisce anche l'autorizzazione all'immissione di fauna ittica di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, nei limiti delle specie, delle taglie e dei quantitativi sopra indicati, per il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario ha comunque l'obbligo di comunicare preventivamente, per iscritto, le attività di semina all'Ufficio pesca territoriale e al Corpo di Polizia Provinciale competente per territorio.

In caso di modifiche normative a livello nazionale o regionale che comportassero disposizioni riguardanti le immissioni/ripopolamenti ittici in contrasto con il programma di semine annuali proposto, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare conseguentemente la pianificazione delle attività di immissione/ripopolamento.

Il suddetto programma di ripopolamento potrà essere modificato previa autorizzazione della Regione del Veneto, tenuto conto, sia di eventuali mutate condizioni ambientali e dello stato del popolamento ittico dei corsi d'acqua dati in concessione, sia della difficoltà di reperimento sul mercato del materiale ittico previsto, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale.

Nei corsi d'acqua in concessione è inoltre facoltà della Regione del Veneto effettuare semine di avannotti per l'adempimento degli obblighi ittiogenici e/o immissioni di materiale ittico proveniente da recuperi ittici effettuati in corsi d'acqua anche diversi da quelli in concessione.

È, inoltre, obbligo del Concessionario, collaborare con AVISP - Veneto Agricoltura, in occasione dell'adempimento degli obblighi ittiogenici per le derivazioni idriche ricadenti nelle acque in concessione.

Le semine ittiche a carico del Concessionario dovranno essere eseguite alla presenza di una Guardia Giurata Volontaria Ittica dell'Associazione (o di Associazione convenzionata) e/o di altro pubblico ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale competente per territorio che sottoscriverà i verbali di semina.

L'inadempienza accertata agli obblighi di ripopolamento, sia parziale che totale, potrà costituire elemento di revoca della concessione.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto dei seguenti obblighi:

Entro il 31 marzo di ogni annualità:

- a) convocare annualmente l'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal proprio Statuto;
- b) redigere, approvare e trasmettere annualmente alla Regione del Veneto il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c) redigere e trasmettere annualmente alla Regione del Veneto una relazione annuale sugli esiti della stagione di pesca e delle iniziative di tutela ittico ambientale svolte;
- d) inviare copia del Regolamento di concessione con evidenziate le eventuali ulteriori restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo, ai fini dell'adozione da parte della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione delle misure proposte (ai sensi dell'art. 36 comma 7 del

Regolamento regionale n. 1/2023), il quale costituisce regolamentazione dell'esercizio della pesca, anche ai fini sanzionatori;

- e) redigere una relazione sull'attività di vigilanza svolta (numero di GGVV impiegate, numero di uscite effettuate, eventuali criticità, etc), coerentemente al contenuto dei rapporti di servizio e delle relazioni acquisiti dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale e della Città Metropolitana competenti per il territorio in concessione;
- f) redigere una relazione sintetica indicante il numero e gli esiti degli interventi di recupero ittico svolti nei corpi idrici in concessione, in occasione di asciutte programmate o straordinarie, al fine di tutela della fauna ittica;
- g) trasmettere i verbali di semina, su modello predisposto dalla Regione del Veneto, con indicazione di quantità, taglia e località di immissione, corredati da documento di trasporto, dell'idonea certificazione sanitaria e della dichiarazione di provenienza del prodotto seminato;
- h) trasmettere le statistiche di pesca secondo lo schema predisposto dalla Regione del Veneto contenenti almeno i seguenti dati:
 - numero dei soci;
 - numero totale delle uscite di pesca usufruite dai soci;
 - numero dei permessi di pesca giornalieri/altre tipologie d'ospite rilasciati;
 - numero totale di catture relative ai salmonidi e ad eventuali altre specie;
- i) redigere una relazione riportante i risultati degli eventuali piani di contenimento delle specie alloctone;
- j) comunicare le quote associative ed i costi/tipologia dei permessi che intende applicare durante l'anno.

È inoltre obbligo del Concessionario:

- a) sottoporsi a tutti i controlli che saranno richiesti dalla Regione del Veneto per accertare il corretto utilizzo della concessione;
- b) provvedere all'apposizione e al mantenimento, a proprie spese, di idonea tabellazione lungo le acque pubbliche oggetto della presente concessione; le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata - sponde dei corsi e degli specchi d'acqua- su idonei pali (anche lignei) o alberi ad un'altezza compresa tra due metri e tre metri a distanza di circa 100 metri una dall'altra e comunque in modo che le tabelle siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue e devono essere conformi a quanto indicato nella DGR n. 287 del 22 marzo 2022; le stesse dovranno essere rimosse a cura del Concessionario alla scadenza della concessione;
- c) provvedere alla pulizia delle rive dei corsi d'acqua in concessione da ogni eventuale rifiuto derivante dall'attività di pesca;
- d) consentire l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ad ogni pescatore che ne faccia richiesta, nei modi stabiliti dal Concessionario e che sia in regola con i documenti di pesca secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L.R. n.19/1998;

- e) provvedere al rilascio ad ogni soci di un tesserino segnacatture, eventualmente anche in formato digitale;
- f) provvedere al recupero della fauna ittica in caso di asciutte dei corsi d'acqua in concessione, con personale appositamente formato e autorizzato, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia di pesca e sicurezza sul lavoro;
- g) provvedere alla vigilanza delle acque in concessione per mezzo di Guardie Giurate Volontarie Ittiche in possesso del relativo decreto di nomina in corso di validità;
- h) svolgere il monitoraggio delle specie ornitiche ittiofaghe presenti lungo i tratti in concessione, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali per la conservazione dei dati;
- i) effettuare la mappatura degli eventi di bracconaggio rilevati;

ART. 11 – RECUPERI DI FAUNA ITTICA

Fatti salvi i casi di interventi di recupero dell'ittiofauna per messa in asciutta programmata dei corpi idrici anche nell'ambito di lavori idraulici, che rimandano a quanto stabilito con DGR n. 234 del 02/03/2021, nel caso di sversamento di sostanze inquinanti o asciutta naturale dei corpi idrici o situazioni di accertata sofferenza della fauna ittica, i relativi interventi nelle acque in concessione saranno effettuati dal concessionario.

La fauna ittica recuperata andrà re-immessa nel corpo idrico di provenienza, a meno che le condizioni ambientali dello stesso non siano compatibili con la sopravvivenza della fauna ittica. In questo caso il corpo idrico di destinazione dei pesci dovrà comunque appartenere al medesimo bacino idrografico di provenienza. Gli esemplari appartenenti a specie alloctone invasive non dovranno essere reimmessi in corpi idrici pubblici.

Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione del Veneto la data e la località di intervento.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale di recupero ittico, sul modello fornito da Regione del Veneto.

Il Concessionario si renderà altresì disponibile ad effettuare eventuali interventi di recupero ittico, anche eventualmente su diretta richiesta della Regione del Veneto, per indagini faunistiche e monitoraggi.

ART. 12 – COSTI DI GESTIONE E ACCESSO ALLA PESCA

Il Concessionario si fa carico di tutti costi derivanti dallo svolgimento delle attività e delle prestazioni descritte nel presente disciplinare e delle eventuali ulteriori proposte migliorative individuate in sede di istanza di concessione.

Il Concessionario, a compensazione dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi e ad esclusiva copertura degli stessi, ha diritto di richiedere a tutti coloro che praticano la pesca nelle acque in concessione il versamento di una quota associativa e/o di un permesso di pesca, il cui importo può essere diversificato in

funzione della sua durata temporale e/o del livello di pregio delle acque a cui si accede e/o di particolari categorie sociali. L'importo della quota associativa e/o del permesso di pesca non potrà essere diversificato sulla base della residenza del richiedente.

Il Concessionario deve altresì prevedere quote congrue per la pesca giornaliera e di breve periodo. Può altresì prevedere la fissazione di quote differenziate per particolari categorie di pescatori (minori, anziani, disabili, etc).

Qualora le quote non siano ritenute congrue, previo avviso ed eventuale diffida, la Regione del Veneto adotterà un provvedimento di sospensione e successiva revoca della concessione.

ART. 13 - CONTATTI

Il Concessionario ha la sede legale in via Muggia, n. 14 a Vicenza (cap 36100)

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire e mantenere i seguenti contatti:

Recapito telefonico: 393 8690387 3394572253 0444 501541

PEC: vicenzafipsas@pec.it E mail: vicenza@fipasas.it

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

La Regione del Veneto è estranea ed è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi (persone, cose, animali), relativa all'esercizio delle attività esercitate nelle acque in concessione e da ogni eventuale conseguenza dannosa e/o da qualsiasi richiesta di danno e/o risarcimento, avanzata da chiunque.

Il Concessionario è obbligato, a pena di decadenza della concessione, a stipulare annualmente un'apposita polizza infortuni a favore dei soci per l'esercizio della pesca dilettantistico sportiva, che deve avere valenza in tutto il territorio regionale, ai sensi dell'articolo 30 comma 4 quater della L.R. n. 19/98.

È facoltà del Concessionario stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi.

La Regione del Veneto è altresì sollevata da tutti i costi diretti e indiretti, indennità, penali e/o sanzioni, derivanti dall'attività di gestione delle acque in concessione.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività di gestione rispettando le norme sulla sicurezza sul lavoro previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art 36, comma 5 del regolamento Regionale n. 1/2023, la concessione può essere sospesa e/o revocata in qualsiasi momento previa diffida, con apposito atto dirigenziale, per ragioni di prevalente interesse pubblico, per accertate cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del Concessionario, nonché per gravi e ripetute violazioni, da parte dello stesso, delle norme di legge o regolamentari o del disciplinare di concessione.

ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora insorga una controversia o una diversità di opinioni in conseguenza o in connessione con la presente concessione, le parti faranno quanto possibile per trovare una soluzione di compromesso attraverso appositi negoziati. Nell'eventualità che le parti non siano in grado di trovare un accordo, la questione verrà dapprima affidata ad un procedimento di conciliazione. Qualora la controversia non sia stata risolta con la conciliazione entro quarantacinque (45) giorni dalla data del suo inizio, o entro quell'ulteriore termine che le parti dovessero concordare, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Vicenza.

Art.17 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti alla registrazione saranno a carico del Concessionario.

ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data _____

Il Concessionario

Per la Regione del Veneto

Il Delegato

Il Direttore

Federazione Italiana Pesca Sportiva
e Attività Subacquee

U.O. Coordinamento e Gestione ittica e
faunistico -venatoria



REGIONE DEL VENETO

Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica
e faunistico-venatoria

Unità Organizzativa
Coordinamento Gestione ittica e
faunistico-venatoria
- Sede Territoriale di Vicenza -

APPENDICE AL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE FIPSAS VICENZA

— Acque in concessione per
l'esercizio della pesca sportiva
e dilettantistica - FIPSAS

